

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 1115/90 del Consiglio, del 25 aprile 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità** 1
 - Regolamento (CEE) n. 1116/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
 - Regolamento (CEE) n. 1117/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
 - * **Regolamento (CEE) n. 1118/90 della Commissione, del 30 aprile 1990, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 8
 - * **Regolamento (CEE) n. 1119/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 9
 - * **Regolamento (CEE) n. 1120/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989** 10
 - * **Regolamento (CEE) n. 1121/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989** 13
 - Regolamento (CEE) n. 1122/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) 16
 - Regolamento (CEE) n. 1123/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1124/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1063/90 che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	18
Regolamento (CEE) n. 1125/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	20
Regolamento (CEE) n. 1126/90 della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/211/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori** 24

90/212/Euratom :

- * **Decisione del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari** 26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/90 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione, salvaguardando, per quanto riguarda il contingente per i prodotti tessili, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 289/84⁽²⁾, in particolare dell'articolo 2, e delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ecu all'unità di conto europea negli atti comunitari⁽³⁾;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette; che conviene prendere le misure necessarie allo scopo di assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevenendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni o reimportazioni reali;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1990 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi del contingente (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli (<i>Merluccius spp.</i>) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

(¹) Codici Taric: 0304 20 57 * 11 e 0304 20 57 * 19.

(¹) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

(²) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

(³) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

2. Le importazioni dei filetti di naselli beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2886/89 ⁽²⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario

le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

Articolo 2

1. Nel periodo dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1991 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.25 01		Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate:	1 870 000 ECU di valore aggiunto
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00	
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00	
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC:	
	5606 00	Filati spirali (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spirale), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti « a catenella »:	
		— altri:	
	5606 00 91	— — Filati spirali (vergolinati)	
	5606 00 99	— — altri	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti del codice 5806:	
	5801 10 00	— di lana o di peli fini	
		— di cotone:	
	5801 22 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 23 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 24 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 25 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 26 00	— — Tessuti di ciniglia	
		— di fibre sintetiche o artificiali:	
	5801 32 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 33 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 34 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 35 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 36 00	— — Tessuti di ciniglia	
	5801 90	— di altre materie tessili:	
	5801 90 10	— — di lino	
	5801 90 90	— — altri	
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti del codice 5703	
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	
	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti del codice 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	
	6002	Altre stoffe a maglia	

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

2. Per l'applicazione del presente articolo si intende :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alternarne la natura ;
- ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b) : la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 3

Entro questo stesso limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990.

Articolo 5

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1116/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 aprile 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	131,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	39,80	131,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	49,77	190,23 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	49,77	190,23 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	40,78	138,38
1001 90 99	40,78	138,38
1002 00 00	65,46	135,83 ⁽⁴⁾
1003 00 10	56,71	134,40
1003 00 90	56,71	134,40
1004 00 10	48,11	127,23
1004 00 90	48,11	127,23
1005 10 90	39,80	131,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	39,80	131,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	56,71	140,30 ⁽⁵⁾
1008 10 00	56,71	34,15
1008 20 00	56,71	110,04 ⁽⁴⁾
1008 30 00	56,71	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	0,00
1101 00 00	71,56	208,20
1102 10 00	106,11	204,62
1103 11 10	91,98	309,69
1103 11 90	75,71	223,28

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 aprile 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	10,98	10,98	12,00
1001 90 99	0	10,98	10,98	12,00
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	15,37	15,37	16,78

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
1107 10 11	0	19,54	19,54	21,36	21,36
1107 10 19	0	14,60	14,60	15,96	15,96
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/90 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 1990****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 738/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1990; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 aprile 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione degli «insiemi» definiti dalle note 3 b) dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che è necessario, a tale scopo, introdurre una nota complementare nei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

— Al capitolo 61 viene aggiunta la nota complementare seguente:

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.»

La nota complementare 1 attuale del capitolo 61 diventa nota complementare 2.

— Al capitolo 62 viene introdotta la nota complementare seguente:

1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per i tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca, e, per i tonni albacora di peso superiore a 10 kg e del listao, il 110 % di quelli

venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera⁽⁴⁾, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (BCU/t)
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	140
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	127
Listao interi	89

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 6.

(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

— Albacora interi di peso superiore a 10 kg:	24 780 t
— Albacora interi di peso non superiore a 10 kg:	2 640 t
— Listao interi:	10 651 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Albacora di peso superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	5 138	514	38	5 690
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	8 327	834	62	9 223
Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	9 061	806	—	9 867
Quantitativi totali (t)	22 526	2 154	100	24 780

2. Albacora di peso non superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	1 079	—	—	1 079
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	1 475	—	—	1 475
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	86	—	—	86
Quantitativi totali (t)	2 640	—	—	2 640

3. Listao

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 primo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	3 249	—	—	3 249
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	3 684	368	2 878	6 930
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	472	—	—	472
Quantitativi totali (t)	7 405	368	2 878	10 651

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che sia nel caso dei tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, sia in quello dei tonni albacora di peso superiore a 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale

della Comunità, durante il trimestre considerato eccedono il 110 % di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che queste quantità eccedono i limiti menzionati al paragrafo 4, terzo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera⁽⁴⁾, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:—

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ECU/t)
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	140
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	127

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 6.

(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

— Albacora interi di peso superiore a 10 kg:	27 104 t
— Albacora interi di peso non superiore a 10 kg:	2 256 t

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Albacora di peso superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	5 720	572	—	6 292
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	8 902	890	—	9 792
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	10 018	1 002	—	11 020
Quantitativi totali (t)	24 640	2 464	—	27 104

2. Albacora di peso non superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	725	73	—	798
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	1 094	109	—	1 203
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	232	23	—	255
Quantitativi totali (t)	2 051	205	—	2 256

REGOLAMENTO (CEE) N. 1122/90 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1990****che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione ⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 1028/90 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito un importo correttore da

riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 17,97 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1028/90 è sostituito dall'importo di 1,41 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1123/90 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1990****che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/90 della Commissione⁽³⁾ ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è abrogato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1027/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1124/90 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1990**

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 1063/90 che fissa i prelievi all'importazione
di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1063/90⁽³⁾;

considerando che una verifica ha evidenziato un errore nell'allegato del citato regolamento; che è pertanto necessario rettificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1063/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	13,479	(¹) 129,914
0102 90 31	22,792	13,479	(¹) 129,914
0102 90 33	—	13,479	(¹) 129,914
0102 90 35	22,792	13,479	(¹) 129,914
0102 90 37	22,792	13,479	(¹) 129,914
— Peso netto —			
0201 10 10	—	25,611	(¹) 246,837
0201 10 90	43,305	25,611	(¹) 246,837
0201 20 21	—	25,611	(¹) 246,837
0201 20 29	43,305	25,611	(¹) 246,837
0201 20 31	—	20,488	(¹) 197,470
0201 20 39	34,644	20,488	(¹) 197,470
0201 20 51	51,966	30,733	(¹) 296,205
0201 20 59	51,966	30,733	(¹) 296,205
0201 20 90	—	38,416	(¹) 370,256
0201 30 00	—	43,942	(¹) 423,521
0206 10 95	—	43,942	(¹) 423,521
0210 20 10	—	38,416	370,256
0210 20 90	—	43,942	423,521
0210 90 41	—	43,942	423,521
0210 90 90	—	43,942	423,521
1602 50 10	—	43,942	423,521
1602 90 61	—	43,942	423,521

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(²) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1125/90 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1990
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1088/90 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1088/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1088/90 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3182	—
1702 20 90	0,3182	—
1702 30 10	—	42,34
1702 40 10	—	42,34
1702 60 10	—	42,34
1702 60 90	0,3182	—
1702 90 30	—	42,34
1702 90 60	0,3182	—
1702 90 71	0,3182	—
1702 90 90	0,3182	—
2106 90 30	—	42,34
2106 90 59	0,3182	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1126/90 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1108/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 73.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	28,51 (1)
1701 11 90	28,51 (1)
1701 12 10	28,51 (1)
1701 12 90	28,51 (1)
1701 91 00	31,82
1701 99 10	31,82
1701 99 90	31,82 (2)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

(90/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE ⁽⁴⁾ prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento;

considerando che è altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica;

considerando che è quindi opportuno modificare l'articolo 24 ter della direttiva 80/390/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/345/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica non comporta di per sé il diritto all'ammissione alla quotazione ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'inizio dell'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE sono aggiunte le parole seguenti:

« Fatto salvo l'articolo 24 ter, paragrafo 1, ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 24 ter, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se è presentata una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri ed i valori mobiliari sono stati oggetto di un prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in qualsivoglia Stato membro in conformità degli articoli 7, 8 o 12 della direttiva 89/298/CEE ⁽⁷⁾, nei tre mesi che precedono la richiesta di ammissione, il prospetto di offerta pubblica, salvo eventuale traduzione, è riconosciuto quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale nello Stato o negli Stati membri in cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di quello o di quegli Stati membri e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici al mercato del paese di ammissione, relativi in particolare al regime fiscale dei

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 22. 4. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 304 dell'8. 12. 1989, pag. 34, e GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 7. 8. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 81.

redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente in detto paese e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

(*) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8. »

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 17 aprile 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della
decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti
Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(90/212/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-
nergia atomica,

vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29
marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre
prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle
centrali elettronucleari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'importo delle operazioni effettuate ha
raggiunto la cifra di 2 800 milioni di ecu previsto dalla
decisione 77/271/Euratom⁽²⁾, modificata da ultimo dalla
decisione 85/537/Euratom⁽³⁾;

considerando che l'energia nucleare svolge un ruolo di
rilievo nell'approvvigionamento energetico globale della
Comunità e che appare necessario realizzare considerevoli
investimenti in detto settore, sia allo stadio della produ-
zione, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, che a valle
della produzione, soprattutto in vista del ritrattamento e
dello stoccaggio dei rifiuti;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appare
opportuno aumentare di 1 000 milioni di ecu l'importo
complessivo dei prestiti che la Commissione è abilitata a
contrarre a nome della Comunità europea dell'energia
atomica;

considerando che occorre modificare di conseguenza la
decisione 77/271/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico della decisione 77/271/Euratom
è sostituito dal testo seguente:

« Articolo unico

I prestiti di cui all'articolo 1 della decisione 77/270/
Euratom possono essere contratti a concorrenza di un
importo che non potrà superare l'equivalente di 4 000
milioni di ecu in capitale.

Allorché l'importo delle operazioni effettuate
raggiunge i 3 800 milioni di ecu, la Commissione ne
informa il Consiglio, il quale deliberando all'unani-
mità su proposta della Commissione, si pronuncia al
più presto sulla fissazione di un nuovo importo.»

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. REYNOLDS

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 23.